



Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il soggetto Beneficiario di Cofinanziamento ai sensi delle leggi 14.11.2000, n. 338 e 23.12.2000, n. 388.

La presente convenzione (di seguito la "**Convenzione**") è stipulata in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, via Michele Carcani n. 61, in data 27.10.2016, da e tra:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma, via Michele Carcani n. 61 - C.F. 80185250588 - (di seguito "**MIUR**"), in persona della dott.ssa Maria Letizia Melina, Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.11.2015, registrato alla Corte dei conti il del 18.12.2015, fg. n. 4785

e

Università Ca' Foscari Venezia, con sede legale in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, C.F. 80007720271, (di seguito il "**Beneficiario**") in persona del Direttore Generale ing. Alberto Scuttari, a ciò autorizzato da apposito provvedimento dei competenti organi dell'Ente, documentazione allegata alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 01**).

Articolo 1 (Premesse)

1.1 La L. 14.11.2000, n. 338, recante disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, all'art. 1, comma 5, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individui i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e proceda alla ripartizione dei fondi.

1.2 In data 28.04.2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 il D.M. 07.02.2011, n. 26, di approvazione del III Bando di cui alla L. n. 338/2000, che stabilisce le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla citata legge.

1.3 L'art. 7, comma 1, del predetto D.M. 07.02.2011, n. 26, dispone l'adozione di decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento.

1.4 Lo stesso art. 7, comma 1, del predetto D.M. 07.02.2011, n. 26, dispone che l'adozione di tali decreti "è subordinata alla stipula della Convenzione predisposta dal MIUR, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati dall'articolo 3, comma 12, del presente decreto".

1.5 L'art. 17 della L. 16.01.2003, n. 3, stabilisce che il MIUR affida alla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito "**CDP S.p.A.**") la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla L. 14.11.2000, n. 338.

1.6 Il Beneficiario ha avanzato domanda per l'ottenimento di un cofinanziamento nell'ambito del III Bando sopra citato, a valere sui fondi di cui alla predetta L. 14.11.2000 n. 338, per la realizzazione di un intervento localizzato in Venezia, Cannaregio 873 (Foglio 12, allegato G, part. 5926), denominato *Campus universitario San Giobbe (Fase C - 2° stralcio; area Ex Cantieri Oscar)* e consistente in un intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione (tip. A) di un immobile da adibire a residenza per studenti universitari per complessivi posti letto n. 229, di cui n. 229 nuovi, (di seguito l' "**Intervento**"), identificato dal MIUR con numero di codice E1S84XF/01 (fascicolo n. **474**), il tutto come meglio descritto nella domanda di cofinanziamento modello CARSUter e nella *Scheda Informativa*, allegati in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 02**).

1.7 La Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. 14.11.2000, n. 338 (di seguito "**Commissione**"), ha completato la prima fase istruttoria.

In data 28.12.2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 il D.M. 07.08.2012, di approvazione del Piano triennale relativo al III Bando L. n. 338/2000, di cui all'art. 6 D.M. 07.02.2011, n. 26 (di seguito il "**Piano triennale**"), che individua gli interventi ammessi al cofinanziamento statale e tra questi l'Intervento descritto al precedente punto 1.6. per un ammontare di cofinanziamento pari a euro 22.805.820,00 (incluso IVA).

1.9 La Commissione in data 20.07.2016, come da stralcio di verbale n. 11/2016, ha verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità, di cui alla Legge n. 338/2000 e relativi decreti attuativi, e cantierabilità, previsti dalla normativa vigente, sulla base della documentazione inviata dal Beneficiario e ha espresso il nulla osta per la successiva stipula della Convenzione previa acquisizione di ulteriore documentazione, dando mandato alla CDP S.p.A. di procedere a tale incombenza da porre in essere - dandone comunicazione alla Commissione - antecedentemente alla stipula della convenzione. Della predetta documentazione integrativa, trasmessa dal Beneficiario con nota n. 36420 del 08.08.2016, la Commissione ha preso atto nella seduta del 30.09.2016, come da stralcio del verbale n. 12/2016, allegato in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante assieme al citato stralcio n. 11/2016 (**Allegato 03**).

1.10 Il Beneficiario dichiara che l'individuazione del contraente a cui affidare i lavori, le forniture delle attrezzature didattiche e scientifiche e degli arredi oggetto dell'Intervento, sarà effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Inoltre, il Beneficiario ha confermato, con nota del 26.09.2016 (prot. n. 42370), contenente il quadro tecnico economico dell'Intervento, allegata in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 04**), che l'importo cofinanziabile è pari a complessivi euro 25.912.364,00 incluso IVA, al netto del valore dell'immobile apportato ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 07.02.2011, n. 26 (di seguito "**Importo Cofinanziabile**").

1.11 Il Beneficiario dichiara di aver acquisito la piena disponibilità dell'immobile e area pertinenziale interessati dall'Intervento a seguito di "Convenzione per l'attuazione degli interventi previsti dalla V.P.R.G. per la Città Antica nell'ambito P.U. 5 Macello - S. Giobbe, Venezia" sottoscritta in forma di atto notarile in data 29.06.2011 tra il Comune di Venezia e l'Università Ca' Foscari (Rep. 126360, Racc. 35078). Con tale atto, ad integrazione della "Convenzione relativa alla concessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale a Venezia, S. Giobbe delle aree Ex Macello ed Ex Mulini Passuello" sottoscritta il 04.04.1991 tra gli stessi soggetti (Rep. 125014), è stato concesso il diritto di superficie a titolo gratuito e per una durata pari a quella residua della predetta convenzione (n. 99 anni dal 1991) sugli immobili di proprietà comunale individuati al Catasto terreni di Venezia, Foglio 12, allegato G, part. 5926 e al Catasto fabbricati di Venezia, Foglio 12, allegato G, part. 5926. Atti allegati in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 05**).

1.12 Il Beneficiario dichiara di essere tuttora nella disponibilità di somme corrispondenti alla quota di finanziamento dell'opera a proprio carico ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 07.02.2011, n. 26, per l'importo pari ad euro 4.978.679,22 (incluso IVA), inclusi euro 1.872.135,22 (incluso IVA) quale importo di opere non cofinanziabili, come verificato dalla Commissione nelle sedute del 20.07.2016 e del 30.09.2016 ai fini del nulla-osta alla presente stipula (**Allegato 03** già citato).

1.13 Il Beneficiario ha fornito i documenti atti a comprovare la titolarità in capo al soggetto in epigrafe indicato e che sottoscriverà il presente atto dei poteri di rappresentanza dell'Ente per la sottoscrizione del presente atto e qui allegati (vedi **Allegato 01** già citato):

- nominativo, recapiti e domicili del Direttore Generale ing. Alberto Scuttari;
- copia conforme del Decreto n. 756 del 30.09.2014 di nomina del Rettore;
- copia conforme del Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 10.06.2016 n. 64/2016 con il quale il quale viene autorizzata la stipula della Convenzione e viene conferita delega al Direttore Generale, ing. Alberto Scuttari, alla stipula e sottoscrizione della stessa;
- Statuto dell'Ente.

Beneficiario ha fornito in particolare le seguenti informazioni e documenti relativi all'intervento:

- Quadro Tecnico Economico del 26.09.2016, prot. n. 42370 (Allegato 04 già citato);
- Atto concessione del diritto di superficie tramite "Convenzione per l'attuazione degli interventi previsti dalla V.P.R.G. per la Città Antica nell'ambito P.U. 5 Macello - S. Giobbe, Venezia" sottoscritta in forma di atto notarile in data 29.06.2011 tra il Comune di Venezia e l'Università Ca' Foscari (Rep. 126360, Racc. 35078) (Allegato 05 già citato).

1.14 In ottemperanza alle disposizioni predette e segnatamente all'art. 7, comma 1, del D.M. 07.02.2011, n. 26, si può pertanto procedere alla stipula della Convenzione avente ad oggetto gli obblighi a carico del Beneficiario per l'assegnazione ed il mantenimento dei fondi individuati con il Piano triennale.

Articolo 2 (Talune Definizioni)

In aggiunta agli altri termini definiti altrove nella Convenzione, ai fini della stessa, le seguenti parole e termini, indicati con lettera maiuscola, avranno i significati esposti qui di seguito:

- | | |
|---|---|
| 2.1 Cofinanziamento | La somma assegnata al Beneficiario per la realizzazione dell'Intervento. |
| 2.2 Determinazione Definitiva | La determinazione del Cofinanziamento fissata nella Convenzione tra MIUR e Beneficiario, cui segue l'assegnazione del relativo Cofinanziamento con il Decreto Ministeriale di approvazione della Convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. n. 26/2011. |
| 2.3 Determinazione di Revisione | La eventuale rideterminazione del Cofinanziamento effettuata dal MIUR, previa approvazione della Commissione, in caso di economie a qualunque titolo realizzatesi sull'Intervento. |
| 2.4 Stati di Avanzamento dei pagamenti | Indicherà gli stati di avanzamento dei pagamenti relativi ai lavori appaltati ovvero dei pagamenti relativi agli acquisti secondo i tempi e le modalità previsti nel cronogramma dei termini di realizzazione delle opere, come trasferito negli atti contrattuali con i terzi appaltatori/venditori. |
| 2.5 Data di Fine Lavori | La data di conclusione dei lavori relativi all'immobile oggetto dell'Intervento, comunicata ai sensi delle vigenti norme all'autorità competente per legge. |

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione)

La Convenzione ha per oggetto la determinazione:

- delle condizioni e modalità di erogazione del Cofinanziamento, come precisato ai successivi articoli 4, 5 e 6;
- degli Obblighi del Beneficiario e delle correlative Sanzioni per il loro inadempimento come meglio precisato ai successivi articoli 7 e 8.

Articolo 4 (Importo del Cofinanziamento)

4.1. La Determinazione Definitiva

La Determinazione Definitiva del Cofinanziamento è fissata dalla presente Convenzione in euro 22.805.820,00 (incluso IVA), in conformità al Piano triennale ed alle deliberazioni assunte dalla Commissione. Tale Cofinanziamento, nell'importo qui determinato, sarà assegnato dal MIUR al Beneficiario con il Decreto Ministeriale di approvazione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. n. 26/2011.

4.2. Conclusione procedure di gara e Stipulazione contratti

Il Beneficiario si obbliga a comunicare tempestivamente alla Commissione alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR, via Goito n. 4 - 00185 Roma) l'avvenuta conclusione delle procedure di gara ovvero di stipulazione dei contratti per la realizzazione dell'Intervento, con i relativi atti.

4.3. Determinazioni di Revisione

In caso di economie a qualunque titolo realizzatesi che comportino diminuzione di spesa sull'Intervento, la Commissione provvederà alla approvazione della conseguente Determinazione di Revisione del Cofinanziamento in precedenza assegnato, tenendo conto del nuovo quadro tecnico economico presentato dal Beneficiario.

La misura del Cofinanziamento sarà rideterminata - escludendo le spese non cofinanziabili - proporzionalmente alle economie realizzatesi, tenendo conto che la rideterminazione inciderà proporzionalmente anche sulle spese per imprevisti indicate.

La Determinazione di Revisione approvata dalla Commissione sarà comunicata al MIUR per l'adozione del conseguente Decreto di rideterminazione del Cofinanziamento.

Articolo 5 (Spese Finanziabili ed Erogazione dei finanziamenti)

5.1. Categorie di spese finanziabili

Le spese per le quali è erogato il Cofinanziamento sono quelle relative all'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione dell'Intervento di cui alla presente Convenzione, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 07.02.2011, n. 26, quelle per arredi sino ad un massimo di € 2.400,00 a posto alloggio. Non sono ammesse le spese tecniche e generali, diverse da quelle di Intervento e di acquisto.

In caso di varianti rese necessarie per situazioni impreviste ed approvate con perizia suppletiva in aumento, i conseguenti aumenti di spesa saranno cofinanziabili, previa approvazione da parte della Commissione, entro il limite delle spese inserite nel quadro tecnico economico presentato dal Beneficiario per gli imprevisti (di cui all'art. 3 comma 3, del D.M. n. 26/2011), tenendo comunque conto che in caso di Determinazioni di Revisione anche le spese per imprevisti sono proporzionalmente rideterminate.

Non sono cofinanziabili, tranne nel caso sopra menzionato, perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, né potranno essere proposte perizie di variante che compromettano il rispetto degli standard o che comportino un incremento della tempistica prevista dal cronogramma di cui all'art. 6.3 della presente Convenzione, salvo quanto previsto al citato articolo 3, comma 3, del D.M. n. 26/2011. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di Cofinanziamento.

Le spese previste nella richiesta presentata sono ammesse al Cofinanziamento solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del D.M. 07.02.2011, n. 26, e solo se adeguatamente documentate e rendicontate.

5.2. Misura delle erogazioni

Il Cofinanziamento sarà erogato al Beneficiario sulla base degli Stati di Avanzamento dei pagamenti: in particolare, per ogni Stato di Avanzamento dei Pagamenti sarà erogata una quota di Cofinanziamento che sarà calcolata in ragione della proporzione esistente tra il Cofinanziamento assegnato e l'Importo Cofinanziabile, quali risultanti dalla presente Convenzione

...tima Determinazione di Revisione. In ogni caso, le erogazioni di cui sopra saranno erogate fino all'85% del Cofinanziamento assegnato. **Il residuo 15% del Cofinanziamento è trattenuto e non potrà essere erogato in favore del Beneficiario se non dopo che la struttura oggetto dell'Intervento risulti pienamente funzionante.**

5.3. Procedura per l'erogazione

5.3.1 Richiesta di erogazione

La somma sarà erogata su presentazione di specifica richiesta da parte del Beneficiario corredata dalla documentazione giustificativa delle spese relative allo Stato di Avanzamento dei pagamenti, secondo le modalità ed i termini di cui ai punti successivi. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Commissione alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione Fondi MIUR, via Goito n. 4 - 00185 Roma). Previo nulla osta rilasciato dalla suddetta Commissione, la somma sarà erogata da CDP S.p.A. mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal Beneficiario, ovvero, nei casi previsti dalla legge, nella contabilità speciale infruttifera ad esso intestata presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d'Italia.

5.3.2 Richiesta di erogazione per le spese antecedenti la stipula della Convenzione e successive alla pubblicazione in G.U. del Decreto n. 26/2011.

Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del Decreto ministeriale di approvazione della presente Convenzione, il Beneficiario sarà obbligato a trasmettere le eventuali richieste di erogazione di cui al precedente punto 1 relative agli Stati di Avanzamento dei pagamenti realizzati antecedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione stessa (purché - come previsto all'art.3, comma 4 del D.M. n. 26/2011, successivamente alla pubblicazione in G.U. del III Bando) e per i quali siano già state emesse le relative quietanze. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario comporta l'inammissibilità di tali spese al Cofinanziamento, che risulta conseguentemente ridotto.

5.3.3 Richiesta di erogazione per le spese successive alla stipula della Convenzione

Il pagamento delle spese sostenute successivamente alla stipula della presente Convenzione, per le quali spetta il Cofinanziamento ministeriale, deve essere richiesto, a mente di quanto disposto all'art. 7 comma 2 del D.M. 07.02.2011, n. 26, **entro e non oltre centoventi giorni dalla data dell'effettivo pagamento**. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario comporta l'inammissibilità di tali spese al Cofinanziamento, che risulta conseguentemente ridotto.

Articolo 6 (Esecuzione delle opere)

6.1 Inizio dei lavori

I lavori devono essere iniziati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 240° giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del Decreto ministeriale di approvazione della presente Convenzione (di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 07.02.2011, n. 26). Il termine di cui sopra può essere prorogato fino al 30 settembre successivo alla scadenza del predetto termine.

6.2 Conformità delle opere

Il Beneficiario dichiara l'assoluta corrispondenza tra il progetto esecutivo presentato per la richiesta di Cofinanziamento e il progetto concessionato/autorizzato.

Il Beneficiario dichiara inoltre che l'Intervento deve essere realizzato in tutte le sue parti nel rispetto dei progetti presentati, sulla base di tutta la documentazione allegata alla richiesta, al modello CARSUter e alla *Scheda Informativa*, secondo i criteri di cui alla presente Convenzione.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.1 in tema di varianti, il progetto esecutivo potrà essere variato in corso di esecuzione:

- a. nei limiti di cui alle prescrizioni del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

a condizione che tali varianti non comportino una diminuzione del numero dei posti alloggio previsti;

- c. a condizione che tali varianti non pregiudichino il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi di cui all'allegato A) del D.M. 07.02.2011, n. 27, quali risultanti dai progetti verificati dalla Commissione.

A tal fine è fatto obbligo al Beneficiario o, in alternativa allo stesso, ove nominati per effetto della norma in materia di LL.PP., al Responsabile del Procedimento, ovvero al Direttore dei Lavori, di attestare in occasione della presentazione degli Stati di Avanzamento dei pagamenti, che le eventuali varianti apportate all'Intervento rispettino le condizioni sopra prescritte.

6.3. Termine di realizzazione dell'Intervento

L'Intervento dovrà essere realizzato e reso pienamente funzionale entro il termine previsto dal cronogramma tecnico amministrativo riportato nel modello CARSUter e nella *Scheda Informativa*. Il mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 4, comma 5, lettera e), del D.M. 26/2011 - inviato in allegato alla richiesta di Cofinanziamento - comporta la revoca del Cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui, a parere della Commissione, il Beneficiario abbia fornito - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione - documentazione idonea a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al Beneficiario stesso.

6.4. Collaudo

Il collaudo dell'Intervento oggetto del Cofinanziamento, sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Il Beneficiario comunicherà alla Commissione l'avvenuta nomina dell'organo competente per il collaudo.

6.5. Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione valgono le leggi ed i regolamenti di cui in premessa e quelli vigenti in materia di edilizia e di urbanistica.

Articolo 7 (Obblighi del Beneficiario)

7.1. Obblighi gravanti sull'immobile oggetto dell'Intervento

7.1.1. Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione ed in relazione all'immobile oggetto dell'Intervento, si obbliga:

- a) a completare le opere, pena la revoca del Cofinanziamento e la restituzione delle somme già erogate; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione, purché di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard qualitativi;
- b) al mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venticinque anni, a decorrere dalla **Data di Fine Lavori**;
- c) a non subconcedere l'immobile per un periodo non inferiore a venticinque anni, a decorrere dalla **Data di Fine Lavori**, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;
- d) in caso di subconcessione, alla costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 07.02.2011, n. 26, che abbiano competenza o sede per la località ove l'immobile/i è posto. Questi ultimi, in caso di subconcessione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per la subconcessione dell'immobile dovrà essere fatta dal Beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica;
- e) nel caso di subconcessione prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera d), in alternativa alla restituzione allo

- ato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;
- ad assoggettarsi al controllo della regione o della provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del D.M. 07.02.2011, n. 26;
- g) a destinare, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del D.M. n. 26/2011, n. **138** posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione e con le modalità ed i servizi essenziali stabiliti dalle regioni.

Gli obblighi di cui ai precedenti punti: *b) vincolo di mantenimento della destinazione, c) divieto di subconcessione e d) diritto di prelazione*, non si applicano nei casi indicati all'art. 3, comma 13, del D.M. 07.02.2011, n. 26, con riferimento agli interventi realizzati in sedi nelle quali non dovessero essere più attivi corsi di livello universitario.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 16, del D.M. n. 26/2011, le previsioni di cui ai precedenti punti *c) divieto di subconcessione, d) diritto di prelazione, e) subconcessione prima dei venticinque anni*, nonché gli obblighi di cui al citato art. 3, comma 13, del D.M. n. 26/2011, non si applicano nei casi di trasferimento degli immobili oggetto di Cofinanziamento a Fondi Immobiliari istituiti ai sensi del Sistema integrato di fondi di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa). In tal caso, il Fondo dovrà tempestivamente comunicare direttamente alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR, via Goito n. 4 - 00185 Roma) il valore di riferimento del trasferimento e dichiarare di subentrare in tutti gli impegni e gli obblighi assunti dal Beneficiario del Cofinanziamento. Il MIUR, acquisito al riguardo il parere della Commissione, potrà manifestare eventuali ragioni ostative al trasferimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Fondo.

7.1.2. Termine per la registrazione della Convenzione

Ai sensi dell'art. 3, comma 15 del D.M. 07.02.2011 n. 26, è fatto obbligo di richiedere la registrazione della Convenzione, entro 60 giorni dalla stipulazione della stessa, presso il competente Ufficio delle Entrate, a cura e spese del Beneficiario.

7.1.3. Contenuto del divieto di sub-concessione del diritto d'uso

Il divieto di sub-concessione del diritto d'uso comporta l'obbligo in capo al Beneficiario a non procedere per il periodo di venticinque anni, a decorrere dalla **Data di Fine Lavori**, ad atti di disposizione del diritto d'uso sull'immobile oggetto dell'Intervento, pena la restituzione allo Stato dell'importo del Cofinanziamento maggiorato degli interessi legali a decorrere dalle singole erogazioni effettuate e fino al momento della restituzione. **Tale divieto non opererà per le concessioni o costituzioni del diritto d'uso a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla L. 14.11.2000 n. 338 per richiedere il Cofinanziamento**, a condizione che nell'atto di subconcessione del diritto stesso sia espressamente prevista l'assunzione da parte del subconcedente di tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

7.1.4. Contenuto del diritto di prelazione e procedura per il suo esercizio

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Beneficiario attribuisce espressamente ai sensi dell'art. 3, comma 12, lettera d) del D.M. n. 26/2011, a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 26/2011 che abbiano competenza o sede per la località ove l'immobile è posto, un diritto di prelazione sul diritto d'uso dell'immobile oggetto dell'Intervento per il caso in cui il Beneficiario intendesse sub-concederlo.

Nel caso in cui il Beneficiario intendesse sub-concedere il diritto d'uso dell'immobile dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a.r. alla Regione Veneto ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione, con espressa indicazione del prezzo offerto e di tutte le altre condizioni della sub-concessione (la "**Comunicazione di Prelazione**"). Qualora la sub-concessione avvenga prima del termine di scadenza del divieto di sub-concessione di cui al precedente punto 7.1.3, la prelazione potrà essere esercitata dagli aventi diritto per un prezzo

...ello comunicato dal Beneficiario, decurtato dell'ammontare del Cofinanziamento e
...ato degli interessi legali a decorrere dalle singole erogazioni al saldo.
...ione Veneto provvederà a raccogliere presso gli enti aventi diritto la eventuale volontà di
...zio di prelazione e la comunicherà al Beneficiario entro e non oltre 120 giorni dalla
...zione della Comunicazione di Prelazione. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione da
...parte della Regione, il diritto di prelazione si intenderà automaticamente non esercitato senza
...bisogno di ulteriore alcuna comunicazione.

7.2. Obblighi di controllo

7.2.1. Controllo della esecuzione delle opere

Il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A., anche per il tramite degli operatori tecnici previsti dalla convenzione tra il MIUR e la CDP S.p.A., in ordine alla esecuzione delle opere. In ragione di ciò il Beneficiario prende atto che è piena facoltà del Ministero, della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A. di effettuare sopralluoghi e verifiche sul luogo dell'Intervento anche per il tramite degli operatori tecnici previsti dalla convenzione tra il MIUR e la CDP S.p.A.

7.2.2. Controllo finale dell'Intervento

Il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A., in ordine alla conclusione della esecuzione delle opere. In ragione di ciò il Beneficiario prende atto che è piena facoltà del Ministero, della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A., anche per il tramite degli operatori tecnici previsti dalla Convenzione tra il MIUR e la CDP S.p.A., di effettuare sopralluoghi e verifiche dell'Intervento, nonché richiedere al Beneficiario tutta la documentazione ritenuta opportuna a tal fine. Il controllo di cui al presente paragrafo potrà essere effettuato successivamente alla trasmissione del certificato di collaudo delle opere dell'Intervento, quale prescritto ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

7.2.3. Controllo sulla gestione

Il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Regione competente per il territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, come previsto dall'art. 1, comma 4, della L. 14.11.2000 n. 338, e dall'art. 3, comma 12, lett. f) del D.M. n. 26/2011.

7.3. Obblighi di comunicazione

Il Beneficiario si obbliga a presentare tempestiva comunicazione alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari **c/o CDP S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR - via Goito n.4, 00185 Roma**, nonché per conoscenza alla Direzione Generale per l'Università del MIUR, di qualsiasi variazione sopraggiunta successivamente alla stipula della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda:

- il nominativo del Legale Rappresentante;
- i recapiti e domicili del Legale Rappresentante e del Beneficiario stesso;
- tipologie delle opere e cronogramma tecnico amministrativo per la loro realizzazione;
- eventuali variazioni dei dati contenuti nel modello CARSUter e nella *Scheda Informativa*;
- il Quadro Tecnico Economico.

Il Beneficiario si obbliga altresì a fornire alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari **c/o CDP S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR - via Goito n.4, 00185 Roma**, nonché per conoscenza alla Direzione Generale per l'Università del MIUR, tutte le informazioni e i documenti relativi all'Intervento ed in particolare:

- le autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell'Intervento ulteriori rispetto a quelle necessarie per la attestazione della immediata cantierabilità;
- l'estratto degli atti delle procedure di aggiudicazione dei lavori, delle forniture degli arredi e delle attrezzature didattiche e scientifiche;
- l'estratto del contratto di appalto dei lavori, registrato;
- l'estratto dei contratti delle forniture degli arredi e delle attrezzature didattiche e scientifiche, registrato;
- il processo verbale di consegna del cantiere ed inizio dei lavori;

- gli atti di avanzamento dei lavori;
- eventuali varianti con il relativo quadro economico comparativo di spesa;
- le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
- gli eventuali contenziosi, riserve ed accordi bonari con l'impresa;
- gli atti del collaudo tecnico amministrativo;
- il processo verbale di fine dei lavori;
- la piena funzionalità dell'opera e la data di messa in esercizio.

Il Beneficiario si obbliga altresì a fornire alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o CDP S.p.A. - **Enti Pubblici – Gestione fondi MIUR - via Goito n.4, 00185 Roma**) copia conforme all'originale delle quietanze dei pagamenti effettuati per la realizzazione dell'Intervento, contestualmente alla trasmissione della richiesta di erogazione del Cofinanziamento.

Il Beneficiario si obbliga altresì a trasmettere tempestivamente, attraverso la compilazione della *Scheda Monitoraggio Stato della Procedura*, messa in rete sul sito del Consorzio Interuniversitario Cineca, gli aggiornamenti in merito alle diverse fasi del processo di realizzazione dell'Intervento.

Articolo 8 (Inadempimenti e Sanzioni)

8.1. Generalità

Il soggetto richiedente è tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti assunti con la presente Convenzione. Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni definite nella Convenzione darà luogo alle sanzioni di seguito indicate.

8.2. Inadempimento Grave - Conseguenze

Costituisce inadempimento grave il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e specificatamente dall'art. 6 e dall'art. 7.1 (di seguito "**Inadempimento Grave**"). Ai sensi di quanto previsto all'art. 10 del D.M. 07.08.2012, n. 246, ove la Commissione ministeriale accerti un Inadempimento Grave, lo contesterà al Beneficiario, concedendo un termine di 30 giorni per fornire giustificazioni ovvero rimediare all'inadempimento. Decorso tale termine senza che il Beneficiario abbia rimediato, ovvero nel caso in cui le giustificazioni fornite siano ritenute insufficienti dalla Commissione, quest'ultima formulerà al MIUR la propria eventuale proposta di revoca del Cofinanziamento. Il Ministro, sulla base del parere espresso dalla Commissione ed ove ritenesse sussistenti le ragioni per la revoca, procederà con proprio Decreto alla revoca del cofinanziamento al Beneficiario, definendo modalità e tempi per la restituzione dell'ammontare di quanto a tale titolo al momento erogato, oltre interessi.

8.3. Inadempimento non grave - Conseguenze

Costituiscono inadempimento non grave gli inadempimenti agli altri obblighi di cui alla presente Convenzione (di seguito "**Inadempimento**").

Ove la Commissione accerti un Inadempimento, lo contesterà al Beneficiario concedendo un termine di 30 giorni per fornire giustificazioni ovvero rimediare all'Inadempimento. Decorso tale termine la Commissione, sulla base delle eventuali giustificazioni ovvero del comportamento tenuto dal Beneficiario, valuterà la sussistenza o meno delle condizioni per il mantenimento del Cofinanziamento in relazione all'Inadempimento verificato e, nel caso lo ritenesse, potrà concedere un ulteriore termine di 30 giorni nel quale il Beneficiario potrà sanare l'Inadempimento. Nel caso in cui la Commissione ritenga venute meno le condizioni al mantenimento del Cofinanziamento, darà comunicazione del proprio parere al MIUR proponendo la revoca del finanziamento.

Il Ministro, sulla base del parere espresso dalla Commissione ed ove ritenesse sussistenti le ragioni per la revoca, procederà con proprio Decreto alla revoca del cofinanziamento al

, definendo modalità e tempi per la restituzione dell'ammontare di quanto a tale titolo
erogato, oltre interessi.

Articolo 9 (Registrazione della Convenzione)

Gli adempimenti necessari e conseguenti per:

- a. la stipula della Convenzione (registrazione, bolli, diritti, onorari, ecc.);
- b. l'attuazione delle prescrizioni specificate nella L. 14.11.2000 n. 338 e nei rispettivi decreti attuativi;

sono, senza eccezione, a cura e spese del Beneficiario.

Qualora il Beneficiario non vi provveda, il MIUR previa intimazione di adempimento al Beneficiario, potrà provvedervi direttamente rivalendosi sul Beneficiario stesso.

Articolo 10 (Risoluzione delle controversie)

Qualunque controversia possa insorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta ad un collegio arbitrale di competenza.

Il collegio sarà composto da tre membri di cui uno nominato congiuntamente dal MIUR e dalla Regione ove si trova l'Intervento, uno nominato dal Beneficiario ed il terzo dai primi due di comune accordo ovvero dal Presidente della Corte di Appello di competenza, su ricorso dell'arbitro più diligente.

Al Presidente della Corte di Appello competente spetterà, altresì, la nomina dell'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto entro 60 giorni dalla nomina dell'arbitro di controparte.

L'arbitrato sarà rituale, secondo le norme del c.p.c. in materia di processo di cognizione ordinaria e secondo diritto.


Articolo 11 (Allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione la documentazione inviata dal Beneficiario all'atto della richiesta di Cofinanziamento, il modello CARSUter e la *Scheda Informativa*, ed ogni ulteriore documentazione integrativa inviata dal Beneficiario, fino alla stipula della Convenzione.

Articolo 12 (Copie Convenzione)

La presente Convenzione è redatta in n. 4 copie originali in carta semplice, una per il MIUR, una per la CDP S.p.A e due per il Beneficiario, di cui una destinata alla registrazione.

MIUR	Beneficiario
------	--------------



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE 3 - ATTI PRIVATI

Reg. I 24 NOV. 2016 al N. 2332/S3

Liquidità Euro 1512,00 (di cui € 1312,00 (per marche da bollo))

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*

Luca INDELICATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Massimo Esposito